

CIRCOLARE n. 1 / 2021

Contributo export su credito acquirente

RIFERIMENTI NORMATIVI

Le seguenti fonti normative sono da considerarsi parte integrante della presente Circolare

- *Decreto Legislativo 31.3.1998, n. 143, Capo II*
- *Deliberazioni del Comitato interministeriale della programmazione economica (CIPE)*
 - *n. 160 del 6.8.1999 e successive modificazioni (Delibera CIPE 28 marzo 2002, n. 28)*
 - *n. 161 del 6.8.1999 e successive modificazioni (Delibera CIPE 28 marzo 2002, n. 28; Delibera CIPE del 21 dicembre 2004 in G.U. n. 97 del 2005; Delibera CIPE del 20 luglio 2007, n. 60 e relativo allegato in G.U. 242 del 2007)*
- *Decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica di concerto con il Ministro del commercio con l'estero n. 199 del 21.4.2000*
- *Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro del commercio internazionale n. 27 dell'8.1.2007*
- *Accordo OCSE in merito al supporto del credito all'esportazione e relativi accordi settoriali*
- *Decreto Legislativo 6.9.2011, n. 159 (Codice antimafia)*
- *Circolare in materia di informazione antimafia*

DEFINIZIONI

Acquirente estero	Il soggetto estero che ha stipulato il contratto di fornitura e che assume l'obbligo di pagamento in favore dell'Esportatore di quanto ad esso dovuto ai sensi del contratto commerciale.
Approntamento della Fornitura	La fase - precedente alla materiale esportazione/spedizione/esecuzione della fornitura, del lavoro o del servizio, ai termini e secondo le condizioni del contratto commerciale - di produzione o di costruzione del bene oggetto della fornitura o fase di esecuzione di un servizio, con inizio dalla data di sostenimento dei primi costi, strumentali alla realizzazione del bene o servizio oggetto della fornitura, la cui durata non potrà essere inferiore a 6 mesi.
<i>Commercial Interest Reference Rate</i> (CIRR)	Il tasso d'interesse commerciale di riferimento, determinato per ciascuna valuta di denominazione del credito e applicabile nel relativo periodo convenzionale di validità (dal 15 di ogni mese al 14 del mese successivo). Il CIRR è un tasso fisso agevolato pubblicato mensilmente dall'OCSE (www.oecd.org) e può essere richiesto direttamente a SIMEST.
Comitato Agevolazioni	L'organo competente ad amministrare il Fondo Pubblico di cui all'articolo 1, comma 270, della legge 27 dicembre 2017, 205 e successive modifiche e integrazioni.
Contributo export	Intervento agevolativo, concesso da SIMEST, nella forma di: <ul style="list-style-type: none">- stabilizzazione del tasso d'interesse variabile del finanziamento a tasso fisso CIRR (c.d. "Stabilizzazione al CIRR")- contributo in conto interesse sul margine richiesto dalle banche finanziatrici (c.d. "Contributo), come definito nella sezione Livello massimo dei contributi Tabella 2.
Debitore estero	Il soggetto estero che assume l'obbligo di pagamento in favore della Banca o del pool di Banche finanziatrici
Esportatore	Società italiana che esporta beni e/o fornisce servizi ai sensi del contratto commerciale sottoscritto con l'Acquirente estero.

Fondo 295	Fondo pubblico (" <i>Fondo contributi agli interessi legge 295/73 – Gestione interventi di cui al D. Lgs. 143/98, Capo II</i> "), costituito ai sensi della Legge 28 maggio 1973, n. 295 e disciplinato, <i>inter alia</i> , dalle disposizioni del Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 143, Capo II e del D.M. 21 aprile 2000 n. 199.
<i>Interest Make Up Agreement</i> (IMUA)	Il contratto sottoscritto dalla Banca richiedente il Contributo export e articolato in Condizioni Generali e Condizioni Specifiche. La versione standard è disponibile all'indirizzo: https://www.simest.it/contributo-export/contributo-export-su-credito-acquirente .
Maggiorazioni	Interessi dovuti da SIMEST al Richiedente il Contributo export (i.e. banca italiana o estera che sottoscrive l'IMUA e riceve il Contributo export) oppure dal Richiedente il Contributo export (i.e. banca italiana o estera che sottoscrive l'IMUA e riceve il Contributo export) a SIMEST in caso di ritardo nel pagamento degli importi dovuti. La metodologia di calcolo delle maggiorazioni è riportata nel testo IMUA.
Punto di partenza del credito ("Starting point of credit" - "SPOC")	In linea con le modalità previste dal Consensus ¹ : <ul style="list-style-type: none"> ▪ data media o effettiva di spedizione/consegna del bene /servizio oggetto della fornitura o di utilizzo del finanziamento nel caso di beni utilizzabili separatamente; ▪ data dell'ultima spedizione/consegna nel caso di apparecchiature destinate a fabbriche/stabilimenti completi in cui il fornitore non ha alcune responsabilità per la messa in esercizio; ▪ data in cui è stata portata a termine la costruzione nel caso di contratti di costruzione in cui il fornitore non ha nessuna responsabilità della messa in esercizio; ▪ data del collaudo preliminare eseguito al termine dei montaggi o della costruzione nel caso di impianti in cui il fornitore è responsabile della messa in esercizio (impianto chiavi in mano); ▪ per contratti commerciali che non coprono un intero progetto ma solo una parte di esso, esecuzione della singola parte, oppure, qualora il contratto commerciale copra una parte essenziale dell'intero progetto, esecuzione del progetto nel suo complesso.
Richiedente il Contributo export	Il soggetto che compila il modulo di domanda: <ul style="list-style-type: none"> ▪ la banca italiana o estera che sottoscrive l'IMUA e riceve il Contributo export; ▪ l'Esportatore

CARATTERISTICHE DELLE OPERAZIONI AMMISSIBILI AL CONTRIBUTO EXPORT

Operazioni ammissibili	Finanziamenti di contratti di esportazione di macchinari, impianti, studi, progettazioni e lavori, servizi o attività ad esse collegate di origine italiana, comunitaria e extracomunitaria tra l'Esportatore e l'Acquirente/Debitore estero, stipulati tra una o più banche e l'Acquirente/Debitore estero.
Caratteristiche dei finanziamenti ammissibili	Finanziamenti a tasso variabile, con le seguenti caratteristiche: <p>Contenuto minimo italiano: ≥ 30% da mantenere per tutta la durata del periodo di esecuzione della commessa, calcolato come rapporto tra l'importo della fornitura italiana e la quota capitale complessiva del finanziamento oggetto di intervento agevolativo di SIMEST al netto di premio SACE (se finanziato), eventuali interessi capitalizzati e commissioni bancarie;</p> <p>Durata minima della dilazione di pagamento contrattuale: ≥ 24 mesi;</p> <p>Durata massima della dilazione di pagamento contrattuale: in linea con le modalità previste dal Consensus in relazione alla categoria del paese, settore di riferimento dei beni esportati nonché ad eventuali accordi di settore;</p>

¹ Arrangement on Officially Supported Export Credits ("Consensus").

Quota dilazionabile del contratto commerciale: fino all'85% del valore dei beni e servizi italiani ed esteri², fermo restando il Contenuto minimo italiano, oltre:

- (i) spese locali, nella misura massima prevista dal Consensus;
- (ii) compensi di mediazione o agenzia nella misura massima del 5% del valore del contratto commerciale.

Modalità di rimborso del finanziamento: rate al massimo semestrali, di norma consecutive e uguali, la prima delle quali con scadenza entro 6 mesi dallo SPOC.

L'ammissibilità degli interessi capitalizzati maturati durante il periodo di costruzione è limitata agli importi maturati entro lo SPOC.

MODALITÀ DI DETERMINAZIONE DEL CONTRIBUTO EXPORT

Il tasso CIRR applicabile al finanziamento può essere determinato prima della data di firma del contratto commerciale, dopo la data di firma del contratto commerciale (ai fini della tabella che segue "CC"), o alla data di firma del contratto di finanziamento (ai fini della tabella che segue "CF").

Tabella 1

Tempistiche richiesta	CIRR	Validità CIRR
Prima della firma del CC	Opzione 1 - c.d. Pre CIRR CIRR vigente alla data di arrivo della richiesta + 0,20% p.a.	4 mesi dalla data di richiesta , termine entro il quale dev'essere firmato il CC. Condizioni di validità: 1. Se entro tale termine il CC non è firmato , sia il Pre CIRR che il CIRR CC decadono e sarà possibile presentare una nuova richiesta alle nuove condizioni di tasso. 2. Se entro tale termine il CC è firmato , il CF dovrà essere firmato nei successivi 6 mesi. 3. Se entro tale termine il CF non è firmato, il CIRR applicabile sarà il maggiore tra quello inizialmente determinato (Pre CIRR o CIRR CC) e il CIRR CF (vigente alla data di firma del contratto di finanziamento).
	Opzione 2 - c.d. CIRR CC CIRR che sarà vigente alla data di firma del CC	

Modalità di determinazione CIRR

² Ammissibili ad agevolazione ai sensi della normativa vigente (i.e. Decisione UE n. 82/854 del 10.12.1982, in base alla quale sono ammissibili le subforniture di origine UE purché la somma delle subforniture UE e extra UE sia compresa nei seguenti limiti: 40% per contratti di importo < euro 7,5 mln; euro 3 mln per contratti di importo compreso tra euro 7,5 e euro 10 mln; 30% per contratti di importo superiore ad euro 10 mln, fermo restando che il valore della fornitura extra UE deve essere incluso nella quota contanti). Nel caso di operazioni assistite da garanzia assicurativa SACE, ai sensi della Deliberazione CIPE del 21.12.2004:

- (i) le quote di fornitura UE ed extra UE eccedenti tali limiti, possono beneficiare del Contributo solo se ammesse a copertura nella garanzia assicurativa.
- (ii) sono ammissibili ad agevolazione i finanziamenti con una valuta diversa dal contratto commerciale. Se l'operazione non è assistita da garanzia assicurativa SACE l'ammissibilità ad agevolazione di finanziamenti in valuta del contratto commerciale è valutata caso per caso.

	<p>Dopo la firma del CC</p>	<p>Opzione 1. - c.d. CIRR post CC</p> <p>CIRR vigente alla data di arrivo della richiesta</p> <p>Opzione 2. - c.d. "CIRR CF"</p> <p>CIRR vigente alla data di firma del CF</p>	<p>6 mesi dalla data di richiesta, termine entro il quale dev'essere firmato il CF.</p> <p>Condizioni di validità:</p> <p>Se entro tale termine il CF non è firmato, il CIRR applicabile sarà il maggiore tra il CIRR post CC e il CIRR CF (vigente alla data di firma del contratto di finanziamento)</p> <p>n.a.</p>																								
<p>Il CIRR, determinato secondo le modalità sopra definite, si applica a decorrere dalla firma del contratto di finanziamento.</p>																											
<p>Livello massimo dei contributi</p>	<p><i>Livello massimo dei contributi validi dall' 1.7.2022 al 31.12.2022(*)</i></p> <p>Tabella 2</p> <table border="1" data-bbox="392 748 1417 1084"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Contenuto italiano</th> <th colspan="4">Durata media OCSE(**)</th> </tr> <tr> <th>≤ 3 anni</th> <th>≤ 5 anni</th> <th>≤ 7 anni</th> <th>> 7 anni</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>≥ 30%</td> <td>49 bppa</td> <td>66 bppa</td> <td>78 bppa</td> <td>92 bppa</td> </tr> <tr> <td>≥ 50%</td> <td>53 bppa</td> <td>71 bppa</td> <td>85 bppa</td> <td>92 bppa</td> </tr> <tr> <td>≥ 70%</td> <td>56 bppa</td> <td>77 bppa</td> <td>92 bppa</td> <td>100 bppa</td> </tr> </tbody> </table> <p>(*) <i>Aggiornamento, di norma, su base semestrale</i> (**) <i>Calcolata come media della somma del periodo di utilizzo (in anni) e del periodo di rimborso (in anni) più 0,25. A titolo esemplificativo un'operazione con 4 anni di periodo di utilizzo e 10 anni di periodo di rimborso avrà una durata media OCSE pari a 7,25 anni.</i></p>			Contenuto italiano	Durata media OCSE(**)				≤ 3 anni	≤ 5 anni	≤ 7 anni	> 7 anni	≥ 30%	49 bppa	66 bppa	78 bppa	92 bppa	≥ 50%	53 bppa	71 bppa	85 bppa	92 bppa	≥ 70%	56 bppa	77 bppa	92 bppa	100 bppa
Contenuto italiano	Durata media OCSE(**)																										
	≤ 3 anni	≤ 5 anni	≤ 7 anni	> 7 anni																							
≥ 30%	49 bppa	66 bppa	78 bppa	92 bppa																							
≥ 50%	53 bppa	71 bppa	85 bppa	92 bppa																							
≥ 70%	56 bppa	77 bppa	92 bppa	100 bppa																							
<p>Add - on al livello dei contributi</p>	<p>Il livello dei contributi, come sopra definito, potrà essere maggiorato come di seguito:</p> <ul style="list-style-type: none"> • +20bppa per finanziamenti con valuta diversa dall'euro (c.d. Add – on Valuta); • +10bppa per i finanziamenti export relativi a: <ol style="list-style-type: none"> a. commesse con aziende esportatrici italiane PMI e Mid Cap e/o loro controparti estere dotate di certificazioni ISO 140001 o 50001; b. progetti classificati come "green loan" secondo gli standard LMA o altri benchmark di mercato equivalenti oppure progetti che rientrano nell'Accordo settoriale di cui all'Annex IV OCSE (<i>Sector Understanding on Export Credits for Renewable energy, Climate change mitigation and adaptation, and Water projects</i> (c.d. Add - on Sostenibilità) • +10bppa per finanziamenti a supporto di commesse con un contenuto italiano ≥50%, di cui almeno l'80% derivante da filiera italiana di subfornitori PMI e MID Cap. (c.d. Add - on Filiera) 																										
<p>Contributi per CIRR inferiore al Livello massimo dei contributi</p>	<p>Nei casi in cui il CIRR è inferiore al Livello massimo dei contributi, il livello del Contributo della specifica operazione sarà definito come riportato nella tabella di seguito.</p> <p>Tabella 3</p> <table border="1" data-bbox="392 1895 1465 1957"> <thead> <tr> <th>Importo finanz.ti (€)</th> <th>CIRR ≤ 30% vs Livello massimo dei contributi</th> <th>CIRR > 30% vs Livello massimo dei contributi</th> </tr> </thead> </table>			Importo finanz.ti (€)	CIRR ≤ 30% vs Livello massimo dei contributi	CIRR > 30% vs Livello massimo dei contributi																					
Importo finanz.ti (€)	CIRR ≤ 30% vs Livello massimo dei contributi	CIRR > 30% vs Livello massimo dei contributi																									

	Fino a 100 mln oppure Esportatori PMI/ MID Cap	Contributi di cui alla sezione "Livello massimo di contributi"	Contributi di cui alla sezione "Livello massimo di contributi"
	Fino a 500 mln	Contributi di cui alla sezione "Livello massimo di contributi"	Contributi di cui alla sezione "Livello massimo dei contributi" decurtati del 50% della differenza tra il tasso CIRR ed il "Livello massimo di contributi"
	Fino a 1 mld	Contributi di cui alla sezione "Livello massimo dei contributi" decurtati del 50% differenza tra il tasso CIRR ed il "Livello massimo di contributi"	Contributi di cui alla sezione "Livello massimo dei contributi" decurtati del 50% differenza tra il tasso CIRR ed il "Livello massimo di contributi"
	Oltre 1 mld	Valutazione caso per caso	Valutazione caso per caso

Calcolo del Contributo export

Il Contributo export è calcolato come differenza tra:

- l'ammontare degli interessi calcolati al tasso di riferimento del finanziamento (i.e. Euribor o Libor), maggiorato del Contributo riconosciuto da SIMEST e
- l'ammontare degli interessi a tasso CIRR a valere sul piano di erogazione e rimborso del finanziamento.

Se tale differenza è positiva, SIMEST dovrà versare alla Banca Richiedente tale eccedenza.

Se tale differenza è negativa, la Banca Richiedente dovrà versare a SIMEST tale eccedenza.

Differimento del tasso e/o opzione di valuta

Di norma, le opzioni di tasso e/o valuta non sono previste. SIMEST può tuttavia, su richiesta motivata del Debitore estero, valutare la concessione:

- del differimento dell'applicazione del tasso CIRR e/o
- dell'opzione della scelta della valuta

a condizione che lo stesso si impegni ai sensi del contratto di finanziamento, a:

- applicare il tasso fisso CIRR a partire da una data certa, predeterminata contrattualmente, che non vada oltre la prima data tra (a) il termine di utilizzo del finanziamento e (b) lo SPOC;
- retrocedere a SIMEST la *fee* fissa e gli eventuali costi di cancellazione volontaria parziale o totale e il differenziale *market to market* come di seguito dettagliato.

Tabella 4

Opzionalità	Descrizione	Finanz.to procede a CIRR		Finanz.to non procede a CIRR
		Fee Fissa	Altro Costo	Costi
Differimento solo Tasso CIRR	Differimento dell'applicazione del tasso CIRR ad una data contrattuale certa, che non vada oltre la prima tra (a) il termine di utilizzo e (b) lo SPOC.	10 bppa³ (non prevista in assenza di erogazioni a variabile).	==	Costi di cancellazione volontaria parziale o totale al netto della <i>fee</i> fissa pagata.

	Scelta solo valuta	Selezione della valuta del finanziamento ad una data contrattuale certa, che non vada oltre la prima tra (a) il termine di utilizzo e (b) lo SPOC.	10 bppa⁴	Differenziale <i>market to market</i> (se positivo per SIMEST) del finanziamento nelle diverse valute. ⁵	Costi di cancellazione volontaria parziale o totale, calcolati sulla valuta che genera il maggior costo per SIMEST, al netto della <i>fee</i> fissa pagata.
	Differimento tasso CIRR + opzione scelta valuta	Differimento dell'applicazione del tasso CIRR e opzione di scelta della valuta ad una data contrattuale certa, che non vada oltre la prima tra (a) il termine di utilizzo e (b) lo SPOC.	20 bppa (in assenza di erogazioni a variabile, <i>fee</i> di 10bppa per differimento del solo tasso CIRR non prevista).	Differenziale <i>market to market</i> (se positivo per SIMEST) del finanziamento nelle diverse valute.	Costi di cancellazione volontaria parziale o totale, calcolati sulla valuta che genera il maggior costo per il SIMEST, al netto Della <i>fee</i> fissa pagata.

RICHIESTA E CONCESSIONE DEL CONTRIBUTO EXPORT

Come fare richiesta	<p>Al fine di consentire un'adeguata valutazione dell'intervento agevolativo e di considerare anche le eventuali implicazioni in materia di risorse finanziarie disponibili, SIMEST dovrà essere informata in merito a potenziali operazioni oggetto di intervento agevolativo preferibilmente nella fase preliminare delle negoziazioni commerciali.</p> <p>La richiesta di Contributo export è effettuata dal Richiedente (sia prima che successivamente alla firma del contratto commerciale) tramite la compilazione del modulo di domanda disponibile all'indirizzo: https://www.simest.it/contributo-export/contributo-export-su-credito-acquirente, che consente, la richiesta alternativamente, di:</p> <p>(i) delibera del Contributo Export (con accantonamento risorse al Fondo 295) ed (ii) emissione IMUA⁶</p> <p><i>Il Richiedente (solo banca) chiede l'approvazione, <u>con accantonamento di risorse finanziarie al Fondo 295</u>, della Stabilizzazione al CIRR dell'operazione come definito nella sezione "Modalità di determinazione tasso CIRR" e del Contributo come dettagliato nelle sezioni da Livello massimo dei contributi e seguenti, nonché di tutti i termini e le condizioni definitive della specifica operazione, di norma successivamente o in concomitanza della sottoscrizione della documentazione finanziaria e/o commerciale.</i></p> <p>(ii) delibera della Stabilizzazione al CIRR (senza accantonamento risorse al Fondo 295)</p> <p><i>Il Richiedente (banca o esportatore) chiede l'approvazione, <u>senza accantonamento di risorse finanziarie al Fondo 295</u>, della Stabilizzazione al CIRR applicabile l'operazione come definito nella sezione "Modalità di determinazione tasso CIRR", nonché</i></p>
---------------------	--

³ *Fee* fissa calcolata sull'importo nozionale del finanziamento non erogato sulla base delle periodicità definite contrattualmente, come concordato ai sensi del contratto di finanziamento, con decorrenza dalla firma e fino alla data di effettiva applicazione del tasso fisso CIRR.

⁴ *Fee* fissa calcolata sull'importo nozionale del finanziamento non erogato sulla base delle periodicità definite contrattualmente, come concordato ai sensi del contratto di finanziamento, con decorrenza dalla firma e fino alla data di effettiva di scelta della valuta.

⁵ Al fine di poter procedere con lo scambio dei flussi sulla base della valuta prescelta, la controparte estera dovrà preventivamente retrocedere a SIMEST un importo corrispondente alla differenza netta tra i costi *mark to market* (se positivo per SIMEST) del nozionale complessivo del finanziamento nelle differenti valute, al netto della *Fee* fissa già pagata.

⁶ Tale tipologia di delibera rappresenta la modalità ordinaria di delibera del Comitato Agevolazioni rispetto alle tipologie (ii) e (iii). Queste ultime sono valutate dal Comitato Agevolazioni caso per caso tenendo conto delle implicazioni in materia di risorse finanziarie.

	<p><i>l'approvazione dei termini e delle condizioni definite sulla specifica operazione.</i></p> <p>(iii) delibera del Contributo export (senza accantonamento risorse al Fondo 295)</p> <p><i>Il Richiedente (solo banca) chiede l'approvazione, <u>senza accantonamento di risorse finanziarie al Fondo 295</u>, della Stabilizzazione al CIRR dell'operazione come definito nella sezione "Modalità di determinazione tasso CIRR" e del Contributo come dettagliato nelle sezioni da Livello massimo dei contributi e seguenti, nonché l'approvazione dei termini e delle condizioni definite sulla specifica operazione, prima della sottoscrizione della documentazione finanziaria e/o commerciale</i></p> <p>La richiesta debitamente compilata può essere inviata a SIMEST via PEC, corriere, fax oppure raccomandata con ricevuta di ritorno.</p> <p>A ciascuna richiesta, SIMEST assegna un numero di posizione progressivo sulla base della data di ricezione che comunicherà al Richiedente.</p> <p>Il Richiedente dovrà fornire eventuali chiarimenti e/o documentazione integrativa entro trenta giorni lavorativi dalla data di richiesta da parte di SIMEST.</p> <p>Trascorso tale termine, in caso di mancato riscontro, la richiesta di Contributo export è da intendersi archiviata e priva di effetti.</p>
Processo di istruttoria	<p>Al fine di poter condurre il processo di istruttoria relativo alle operazioni è necessaria la ricezione da parte di SIMEST della seguente documentazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ modulo di domanda debitamente compilato (incluso allegati) ▪ contratto commerciale (ed eventuali atti aggiuntivi) ▪ <i>term sheet</i> di riepilogo delle condizioni finanziarie ▪ contratto di finanziamento e documentazione accessoria (i.e. eventuali garanzie collaterali) ▪ garanzia/polizza assicurativa (ove rilasciata) ▪ per finanziamenti estesi alla fase di Approntamento della fornitura, dichiarazione attestante: <ul style="list-style-type: none"> (i) la data di sostenimento dei primi costi; (ii) la data di entrata in vigore del contratto commerciale; (iii) la data prevista di completamento della fornitura (spedizione/consegna) ▪ dichiarazioni, se richieste, per l'inserimento nel sistema informatico relativo alla Banca Dati Nazionale Unica dei dati per l'acquisizione della certificazione antimafia di cui alla Circolare vigente in materia antimafia ▪ piano di erogazione e rimborso del finanziamento ▪ qualsiasi altra informazione/documentazione richiesta da SIMEST, e nella disponibilità del Richiedente, al fine di poter completare il processo di istruttoria <p>Dal completo ricevimento della documentazione necessaria ai fini dell'istruttoria, completa di eventuali chiarimenti e/o documentazione integrativa, la richiesta di delibera di Contributo export è sottoposta al primo Comitato Agevolazioni utile, entro 3 mesi dalla ricezione della suddetta documentazione, nel rispetto dell'ordine cronologico di completamento della documentazione.</p>
Delibera del Comitato Agevolazioni	<p>SIMEST comunica al Richiedente e per copia conoscenza all'Esportatore, l'esito della delibera del Comitato Agevolazioni, tramite apposita comunicazione (c.d. "Comunicazione di esito"), via PEC, fax, corriere o raccomandata con ricevuta di ritorno.</p>
Condizioni di efficacia della	<p>Condizioni standard⁷ di efficacia della delibera del Contributo export (senza accantonamento di Fondi):</p>

⁷ Oltre le condizioni che possono essere previste per la specifica operazione.

<p>delibera del Comitato</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ validità delibera di 6 mesi ▪ <i>in caso di richiesta di Prima della firma del CC di cui alle “Modalità di determinazione tasso CIRR”</i>: sottoscrizione del contratto commerciale entro 4 mesi dalla data di ricezione richiesta e sottoscrizione della documentazione finanziaria in forma soddisfacente per SIMEST entro i 6 mesi successivi alla firma del contratto commerciale ▪ <i>in caso di richiesta Dopo la firma del CC di cui alle “Modalità di determinazione tasso CIRR”</i>: sottoscrizione della documentazione finanziaria in forma soddisfacente per SIMEST entro 6 mesi dalla data di ricezione della richiesta <p>Condizioni standard⁶ di efficacia della delibera Contributo export (con accantonamento di Fondi):</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ sottoscrizione della documentazione finanziaria in forma soddisfacente per SIMEST, qualora non ancora stipulata alla data di delibera ▪ prima erogazione a valere sul finanziamento e sottoscrizione per accettazione dell'IMUA entro 6 mesi dalla delibera ▪ ricezione della Lettera di Manleva debitamente sottoscritta dall'Esportatore entro 6 mesi dalla delibera <p>Rimane inteso che la delibera del Comitato rimane sospensivamente condizionata alla disponibilità di risorse finanziarie del Fondo 295.</p>
<p>Condizioni per l'erogazione del Contributo export</p>	<p>L'erogazione del Contributo export è subordinata all'invio da parte del Richiedente della seguente documentazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Richiesta di erogazione ▪ Dichiarazione di esportazione ▪ perfezionamento degli adempimenti di cui alla Circolare vigente in materia antimafia
<p>Erogazione del Contributo export</p>	<p>Il Contributo export è erogato da SIMEST alla Banca Richiedente o dalla Banca Richiedente a SIMEST (sulla base del Calcolo del Contributo export) a valere sulle rate interessi del finanziamento (erogazione e rimborso) entro 15 giorni lavorativi dalla ricezione della Richiesta di erogazione completa di tutte le informazioni richieste, in via posticipata sulla base della periodicità delle rate di rimborso del finanziamento.</p>

Le precedenti Circolari sul medesimo argomento sono da considerarsi abrogate.